

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1469-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1965
(V. Stampato n. 2464)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1966

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea
sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmato a
Strasburgo il 3 giugno 1964**

ONOREVOLI SENATORI. — Uno degli obiettivi statutari del Consiglio d'Europa è di ottenere attraverso una unione sempre più stretta tra i suoi membri una comunità culturale al fine di favorire la reciproca comprensione e una spontanea collaborazione tra di essi.

A questo scopo venne firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 una Convenzione europea sulla equipollenza dei diplomi di ammissione alle Università, che l'Italia ha ratificato il 31 ottobre 1956. Allo stesso scopo venne firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 la Convenzione europea sulla equipollenza dei periodi di studi universitari, che l'Italia ha ratificato il 29 marzo 1958; sempre a Parigi sotto l'egida del Consiglio di Europa venne firmata il 14 dicembre 1959 la Convenzione europea sul riconoscimento delle qualifiche universitarie, cioè dei diplomi o certificati rilasciati dalle Università di un Paese contraente al termine di un periodo di studi universitari. L'Italia ha ratificato questa Convenzione il 6 agosto 1963.

In occasione della presentazione del disegno di legge per la ratifica di tale Convenzione il relatore, commentando il contenuto degli Accordi, ebbe a richiamare quanto in occasione della discussione nella Commissione competente era stato opportunamente rilevato. E cioè che la Convenzione stessa (14 dicembre 1959) non aveva un contenuto tale da assicurare quei traguardi finali di una organica legislazione in materia, traguardi che sono nell'auspicio comune; infatti si possono raggiungere gli effetti desiderati solo se si provvede a regolare organicamente tutta la materia degli studi con autentica equipollenza dei titoli fra gli Stati membri.

È ora al nostro esame un protocollo addizionale che tende a completare la Convenzione europea sulla equipollenza dei diplomi di ammissione alle Università estendendone la portata anche agli Istituti scolastici che un Paese che fa parte della Convenzione incoraggia ufficialmente fuori del proprio territorio e di cui i diplomi siano

assimilati a quelli rilasciati nello stesso Paese.

Ciò costituisce un passo in avanti verso gli anzidetti traguardi anche se ancora essi non appaiono totalmente raggiunti.

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 stabilisce che ogni parte contraente riconosce per l'ammissione alle Università situate sul proprio territorio — allorchè l'ammissione è soggetta al controllo dello Stato, come avviene in Italia — l'equipollenza dei diplomi rilasciati dagli Istituti sopra specificati, pur riservandosi il diritto di non applicare le suddette disposizioni ai propri cittadini (articolo 1 paragrafo 3).

L'ammissione ad ogni Università si effettuerà nei limiti dei posti disponibili (articolo 1 paragrafo 2). Nel caso che l'ammissione alle Università di uno Stato firmatario della Convenzione non sia sottoposta al controllo statale lo Stato s'impegna a fare la più efficace opera di convincimento per ottenere che le Università si uniformino alle disposizioni stabilite nel Protocollo (articolo 1 paragrafo 4).

Gli Stati firmatari della Convenzione si sono anche impegnati ad estendere le disposizioni dell'articolo 1 ai diplomi rilasciati dalle Scuole europee che dovevano essere riconosciuti soltanto nell'ambito degli Stati membri della Comunità economica europea.

Il Protocollo addizionale al nostro esame è stato firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964 in occasione della 132ª riunione del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa. Esso doveva entrare in vigore (articolo 5) dopo che due Stati membri del Consiglio di Europa l'avessero firmato senza riserve di ratifica o ratificato. Per ogni altro Stato aderente il Protocollo andrà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di adesione presso il Segretario generale del Consiglio di Europa.

Attualmente il Protocollo è già in vigore per la Danimarca, la Francia, la Norvegia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Protocollo ha durata illimitata (articolo 6) ed ogni Parte contraente potrà denunziarlo mediante notifica al Segretario generale del Consiglio di Europa. La denuncia prenderà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

La Camera dei deputati ha già approvato l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo. La nostra 3^a Commissione ha espresso parere favorevole e vi invita ad approvare il disegno di legge n. 1469.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.